



# COMUNE DI CAVAGNOLO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Copia

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43

**OGGETTO: MODIFICA NON COSTITUENTE VARIANTE AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 12, DELLA L.R. N.RO 56/77, PER CORREZIONE DELL'ARTICOLO 12/1 DELLE NORME DI ATTUAZIONE**

L'anno duemiladiciotto addì trenta del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella solita sala delle adunanze,

Alla prima convocazione, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di regolamento, risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome	Presente
1. GAVAZZA ANDREA - Sindaco	Sì
2. PELLE FABRIZIA - Consigliere	Sì
3. ZANIOLO IN GIACOMETTO TIZIANA - Presidente	Sì
4. VALLESIO SILVANO - Consigliere	Sì
5. LANGELLOTTO IOLANDA - Consigliere	Sì
6. DE NARDO FABIO - Consigliere	No
7. AUDISIO CRISTIANO - Consigliere	Sì
8. FACCHINELLO ALESSIA - Consigliere	Sì
9. OGGERO MAURO - Consigliere	Sì
10. MAZZETTO STEFANO - Consigliere	Sì
11 D'ALTOE' DANIELA - Consigliere	No

Assegnati n. 10	Risultano assenti i signori consiglieri: De Nardo Fabio, D'Altoè Daniela	Presenti n. 9
In carica n. 10	Risulta presente l'Assessore esterno VAI Alessandra	Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- presiede la Signora ZANIOLO DOTT.SSA TIZIANA nella sua qualità di Presidente;
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il segretario comunale signora DEVECCHI Dott. Paolo.
- La seduta è pubblica.

## PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art. 49, comma I, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione formalizzata col presente atto in ordine alla

regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Tecnico

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**TORASSO Geom. Franco**

regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario

Il ViceSindaco Vai Alessandra relaziona il punto inserito all'o.d.g.

Il Consigliere Oggero Mauro rivolge alcune domande al ViceSindaco.

Il ViceSindaco risponde.

Il Sindaco interviene e risponde.

Il Consigliere Oggero Mauro dichiara voto favorevole alla proposta.

Rilevato che per il testo integrale degli interventi è riportato nella registrazione audio contraddistinta con file della seduta del 30/7/2018 che si conserva agli atti ai sensi del regolamento del Consiglio Comunale;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO CHE**

- il Comune di Cavagnolo è dotato di Piano Regolatore Generale redatto ai sensi della Legge Regionale 56/77, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 8-23896 del 02/02/1998 e successivamente modificato con due varianti parziali;
- SETA Spa (Società Ecologia Territorio Ambiente) è una società di capitali, di proprietà mista pubblico-privata, in mano, per la parte pubblica, al Consorzio di Bacino 16 (di cui il Comune di Cavagnolo è ente partecipante) e a 29 Comuni (tra cui Cavagnolo): il Comune di Cavagnolo partecipa quindi sia direttamente, sia direttamente alla compagine societaria;
- SETA Spa, nell'attuale *governance* territoriale del ciclo integrato dei rifiuti, in via di evoluzione, secondo i modelli recati dapprima dalla L.R. 24/2002, poi dalla L.R. 7/2012 ed ora dalla L.R. 1/2018, svolge servizi di pubblica utilità sulla base di affidamenti in regime di inhouse providing da parte del consorzi odi Bacino e per conto dei Comuni consorziati;

- la società SETA Spa (che, quindi, gestisce, tra l'altro, la raccolta differenziata sul territorio), ha manifestato la necessità (propria, dal punto di vista operativo e dei Comuni come destinatari intermedi dei servizi) di realizzare, nell'ambito del Comune di Cavagnolo, un centro di raccolta per il conferimento dei rifiuti urbani ingombranti e di quelli di cui non è possibile assicurare la raccolta a mezzo dei contenitori stradali o domiciliari; tale centro si configura come una piattaforma attrezzata per lo smistamento differenziato e lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti all'interno di contenitori di grandi dimensioni, i quali vengono, successivamente, avviati alle destinazioni di smaltimento o riciclo;

### **CONSIDERATO CHE**

- il sito prescelto è ubicato nell'estremità orientale del territorio comunale, al confine con Brusasco, in prossimità del depuratore di Via Tre Po; si tratta di una collocazione ottimale, poiché agevolmente accessibile dalla SP 590, pur essendo a sufficiente distanza dagli insediamenti abitativi, in modo da non causare loro alcun tipo di disturbo;
- in relazione agli eventuali elementi di pericolosità idraulico-geologica, il sito risulta pienamente idoneo, in quanto ampiamente esterno agli ambiti di possibile esondazione del fiume Po ed esente da altri fattori di rischio;
- con riferimento alla classificazione urbanistica, l'area in oggetto ricade in area a destinazione agricola, all'interno della fascia di rispetto del depuratore;

### **VALUTATO CHE**

- l'articolo 20/1 delle norme di attuazione (NdA) del vigente PRG, che disciplina l'uso delle aree agricole, ammette, per tali zone, le seguenti destinazioni: A1 (coltivazioni), A2 (residenze agricole), A3 (stalle e simili), A4 (serre e vivai), A5 (agriturismi), T3 (attrezzature ricreative), T5 (distributori carburanti), S2 (servizi d'interesse comune e sanitari), S4 (parcheggi);
- l'articolo 12/1 "Fasce di rispetto per depuratore" prescrive che:

1. Per l'impianto di smaltimento delle acque reflue la fascia di rispetto è definita in mt. 100. I bordi di detto impianto dovranno essere piantumati come da succ. art. 13bis, 8° c.
2. L'area di proprietà Comunale destinata a depuratore indicata in cartografia con la lettera "I" alle tavv. P2, P3, è individuata quale sito compatibile per l'installazione d'impianti per telecomunicazione radioelettrici e radiotelevisivi.

### **CONSIDERATO INFINE CHE**

- la sopra citata norma dell'articolo 12/1 delle Nda non precisa ulteriori usi ammissibili né, tuttavia, pone alcun divieto o limitazione rispetto alle destinazioni ammesse in area agricola, pur potendosi ragionevolmente presumere l'applicabilità dei disposti di cui al punto 1.2 dell'Allegato 4 al DM 4/2/1977 o dell'articolo 31, comma 3 delle norme di attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA), che stabiliscono, attorno ai depuratori, una fascia di in edificabilità di profondità non inferiore a m 100;
- è evidente (al di là del fatto che la norma di PRG non menzioni tale vincolo di inedificabilità) che all'interno della fascia di rispetto del depuratore non possano essere realizzati tutti gli interventi edificatori contemplati in area agricola, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 12/1 del PRG, è consentita l'installazione d'impianti per telecomunicazione radioelettrici e radiotelevisivi, e quindi l'esecuzione di interventi qualificati come "nuova costruzione" dall'articolo 3, comma 1, lettera e4) del DPR 380/01;
- per stabilire quali interventi e quali destinazioni (tra quelli consentiti in area agricola) siano ammissibili all'interno della fascia di rispetto del depuratore occorre quindi introdurre una precisazione nel testo dell'articolo 12/1 "Fasce di rispetto per depuratore", in modo da escludere, da un lato, tutte le edificazioni di carattere insediativo (certamente incompatibili con le tutele sanitarie presupposte dal vincolo) e, dall'altro, consentire gli usi privati e pubblici che non comportino stabile permanenza umana, né costruzioni di significativa consistenza edilizia;
- tra le attività evidentemente compatibili con la presenza del depuratore deve certamente comprendersi quella della piattaforma per il conferimento dei rifiuti urbani, che rientra a pieno titolo nella destinazione S2 "servizi d'interesse comune e sanitari", come specificato dall'articolo 16, comma 8 del DPR 380/01: "Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le

opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani”;

- per apportare le precisazioni di cui sopra, come meglio esplicitate nel successivo paragrafo 4, è possibile ricorrere alla procedura di cui all’articolo 17, commi 12 e 13 della LR 56/77, con particolare riguardo alle fattispecie definite dalle lettere a) e b) del comma 12, che consentono, con semplice delibera del Consiglio Comunale, di sanare contraddizioni o incompletezze normative e di ridefinire la localizzazione di aree per servizi e infrastrutture;
- l’articolo 17, comma 12, **lettera a)** della L.R. 56/77, stabilisce che non costituiscono varianti al PRG le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio;
- l’articolo 17, comma 12, **lettera b)** della L.R. 56/77, stabilisce che non costituiscono varianti al PRG gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi ed alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;
- la modifica che occorre apportare all’articolo 12/1 delle Nda del PRG è pienamente rispondente ai sopra richiamati disposti delle lettere a) e b) del comma 12, in quanto :
  1. con riferimento alla lettera a), è finalizzata a coordinare tra loro due disposizioni delle Nda del PRG, introducendo un indispensabile chiarimento, alla luce dei più attendibili criteri interpretativi derivanti dalla normativa sovraordinata;
  2. con riferimento alla lettera b), pur non disponendo espressamente la localizzazione o l’adeguamento di una previsione infrastrutturale, definisce la compatibilità localizzativa di un’attrezzatura di servizio pubblico, mediante l’introduzione di un chiarimento nelle Nda del PRG;

VISTA la documentazione tecnica (relazione illustrativa e testo della proposta di modificazione alle Nda), prodotta dall’estensore Architetto Gian Carlo PAGLIA, con studio in Agliè, sulla base dell’incarico conferitogli da SETA spa nell’interesse congiunto di società - affidataria di servizio pubblico - e di questo Comune socio;

RITENUTA tale documentazione meritevole di approvazione;

## TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

- viste le necessità di modifica illustrate in premessa;
- visto l'art. 42 D Lgs 18.08.2000 n 267 e s.m.i.;
- visto l'articolo 17, comma 12°, lettere a), e b) della L.R. 56/77, che consente al Consiglio Comunale, con propria deliberazione, di apportare al PRG modifiche non costituenti Variante;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta regionale 5 agosto 1998 n. 12/PET per quanto ancora applicabile ai sopracitati disposti;
- visto il PRG approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 8-23896 del 02/02/1998 e successivamente modificato con due varianti parziali;

Acquisiti pareri di legge ai sensi dell'art. 49 D Lgs 18.08.2000 n 267 e s.m.i.

Con il seguente risultato della votazione accertato e proclamato dal Sig Presidente:

Consiglieri presenti	n. 9
Consiglieri votanti	n. 9
Astenuti	n. =
Voti contrari	n. =
Voti favorevoli	n.9

ai sensi dell'articolo 17, comma 13 della L.R. 56/77,

### DELIBERA

Di approvare quanto esposto e richiamato in narrativa, quale parte integrante e sostanziale dell'atto;

- a) di apportare una modifica non costituente variante alle Norme di Attuazione del vigente PRGC, aggiungendo il seguente comma 3 all'articolo 12/1 "Fasce di rispetto per depuratore":

*3 – Nell'area gravata dalla fascia di rispetto, le destinazioni previste dall'articolo 20/1 per le aree agricole sono sottoposte alle seguenti restrizioni:*

- A1 sempre ammessa
- A2 limitatamente al deposito attrezzi
- A3 non ammessa
- A4 non ammessa
- A5 non ammessa
- T3 limitatamente agli usi non comportanti attività edificatoria
- T5 non ammessa
- S2 limitatamente alle attrezzature per il conferimento dei rifiuti urbani
- S4 sempre ammessa

Il tutto come risulta dall'estratto delle NdA di PRG, prodotta dall'estensore Architetto Gian Carlo PAGLIA, allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- b) di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Piemonte e alla Città Metropolitana di Torino, in ottemperanza ai disposti dell'articolo 17, comma 13, della L.R. 56/77.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to ZANIOLO Dott.ssa Tiziana

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DEVECCHI Dott. Paolo

---

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 comma 1, del T.U. 18/08/200, n. 267), a decorrere dal 10/08/2018

Lì, 10/08/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DEVECCHI Dott. Paolo

---

#### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

DIVENUTA ESECUTIVA in data 20/08/2018

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Dalla Residenza Comunale, lì 10/08/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DEVECCHI Dott. Paolo

---

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

10/08/2018

Il Segretario Comunale  
DEVECCHI Dott. Paolo

Comune di  
**CAVAGNOLO**  
Città Metropolitana di Torino



# MODIFICA NON COSTITUENTE VARIANTE AL PRGC

*ai sensi dell'art.17 comma 12° della L.R. 56/77*

**IL SINDACO**  
**Dott. Andrea GAVAZZA**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Dott. Paolo DEVECCHI**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
**Geom. Franco TORASSO**

**L'ESTENSORE**  
**Arch. Gian Carlo PAGLIA**

**RELAZIONE  
ILLUSTRATIVA**  
COMPRESIVA DELL'ESTRATTO  
DELLE NTA MODIFICATE

---

**LUGLIO 2018**

**STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI PAGLIA**

Arch. Gian Carlo Paglia - Arch. Maria Luisa Paglia - Arch. Valeria Santoro  
Via Per Cuceglio 5, 10011 Agliè (TO) - Via G. Gropello 4, 10138 TORINO  
☎ 0124/330136 📧 studio@architettipaglia.it 📧 studiopaglia@pec.it

*pianificazione e consulenza urbanistica*

**Estensore: Arch. Gian Carlo Paglia**



[www.architettipaglia.it](http://www.architettipaglia.it)



 **INDICE**

<b>1.</b>	<b>PREMESSA</b>	<b>p. 3</b>
<b>2.</b>	<b>PRESUPPOSTI E OBIETTIVI DELLA MODIFICA</b>	<b>p. 4</b>
<b>3.</b>	<b>CONTENUTI DELLA MODIFICA</b>	<b>p. 7</b>
<b>4.</b>	<b>VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA MODIFICA RISPETTO ALL'ART. 17 DELLA LR56/77</b>	<b>p. 8</b>

 **ALLEGATO**

Estratto normativo modificato.



**1.****PREMESSA**

il Comune di Cavagnolo è dotato di Piano Regolatore Generale (PRG) approvato con DGR n. 8-23896 del 02/02/1998 e successivamente modificato con due varianti parziali;

La presente modifica non costituente Variante, redatta ai sensi dell'art. 17 comma 12° della L.R. 56/77 e smi, è finalizzata a introdurre una precisazione nel testo delle Norme di Attuazione, per chiarire quali, tra le destinazioni d'uso ammesse in area agricola, siano compatibili con la fascia di rispetto del depuratore delle acque reflue, posto che, all'interno di tale fascia, è intenzione dell'Amministrazione Comunale e della SETA S.p.A. realizzare una piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.


Nel seguito della presente relazione sono dettagliatamente illustrati i presupposti e i contenuti della Modifica, avendo cura di dimostrarne la conformità con i disposti della L.R. 56/77.

## 2.

**PRESUPPOSTI E OBIETTIVI DELLA MODIFICA**


La SETA Spa, società che fornisce servizi ecologici sul territorio e gestisce la raccolta differenziata su un bacino di utenza (domestica, industriale e artigianale) di 30 comuni (costituito da circa 228.000 abitanti), ha la necessità di realizzare, sul territorio comunale di Cavagnolo, un centro di raccolta per il conferimento differenziato dei rifiuti urbani ingombranti e di quelli che non è possibile depositare nei contenitori stradali o domiciliari. Tale centro si configura come una piattaforma attrezzata per lo smistamento differenziato e lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti dentro contenitori di grandi dimensioni che vengono poi avviati alle destinazioni di smaltimento o riciclo.

Il sito prescelto è ubicato nell'estremità orientale del territorio comunale, al confine con Brusasco, in prossimità del depuratore di Via Tre Po. Si tratta di una collocazione ottimale, poiché agevolmente accessibile dalla SP 590, pur essendo a sufficiente distanza dagli insediamenti abitativi, in modo da non causare loro alcun tipo di disturbo.



Anche per quanto riguarda gli elementi di pericolosità idraulico-geologica, il sito risulta pienamente idoneo, in quanto ampiamente esterno agli ambiti di possibile esondazione del fiume Po ed esente da altri fattori di rischio.

Con riferimento alla classificazione urbanistica, l'area in oggetto ricade in area a destinazione agricola, all'interno della fascia di rispetto del depuratore.



L'articolo 20/1 delle norme di attuazione (NdA) del PRG, che disciplina le aree agricole, ammette per tali zone le seguenti destinazioni: A1 (coltivazioni), A2 (residenze agricole), A3 (stalle e simili), A4 (serre e vivai), A5 (agriturismi), T3 (attrezzature ricreative), T5 (distributori carburanti), **S2 (servizi d'interesse comune e sanitari)**, S4 (parcheggi).

L'articolo 12/1 "Fasce di rispetto per depuratore" prescrive che:

1. Per l'impianto di smaltimento delle acque reflue la fascia di rispetto è definita in mt. 100. I bordi di detto impianto dovranno essere piantumati come da succ. art. 13bis, 8° c.
2. L'area di proprietà Comunale destinata a depuratore indicata in cartografia con la lettera "I" alle tavv. P2, P3, è individuata quale sito compatibile per l'installazione d'impianti per telecomunicazione radioelettrici e radiotelevisivi.

La norma non precisa ulteriori usi ammissibili né, tuttavia, alcun divieto o limitazione rispetto alle destinazioni ammesse in area agricola, pur potendosi ragionevolmente presumere l'applicabilità dei disposti di cui al punto 1.2 dell'Allegato 4 al DM 4/2/1977 o dell'articolo 31, comma 3 delle norme di attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA), che stabiliscono, attorno ai depuratori, una fascia di in edificabilità di profondità non inferiore a m 100.

È evidente (al di là del fatto che la norma di PRG non menzioni tale vincolo di inedificabilità) che all'interno della fascia di rispetto del depuratore non possano essere realizzati tutti gli interventi edificatori contemplati in area agricola, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 12/1 del PRG, è consentita *l'installazione d'impianti per telecomunicazione radioelettrici e radiotelevisivi*, e quindi l'esecuzione di interventi qualificati come "nuova costruzione" dall'articolo 3, comma 1, lettera e4) del DPR 380/01.

Per stabilire quali interventi e quali destinazioni (tra quelli consentiti in area agricola) siano ammissibili all'interno della fascia di rispetto del depuratore occorre quindi introdurre una precisazione nel testo dell'articolo 12/1 *"Fasce di rispetto per depuratore"*, in modo da escludere, da un lato, tutte le edificazioni di carattere insediativo (certamente incompatibili con le tutele sanitarie presupposte dal vincolo) e, dall'altro, consentire gli usi privati e pubblici che non comportino stabile permanenza umana, né costruzioni di significativa consistenza edilizia.

Tra le attività evidentemente compatibili con la presenza del depuratore deve certamente comprendersi quella della piattaforma per il conferimento dei rifiuti urbani, che rientra a pieno titolo nella destinazione S2 *"servizi d'interesse comune e sanitari"*, come specificato dall'articolo 16, comma 8 del DPR 380/01: *"Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani"*.

Per apportare le precisazioni di cui sopra, come meglio esplicitate nel successivo paragrafo 4, è possibile ricorrere alle procedura di cui all'articolo 17, commi 12 e 13 della LR 56/77, con particolare riguardo alle fattispecie definite dalle lettere a) e b) del comma 12, che consentono, con semplice delibera del Consiglio Comunale, di sanare contraddizioni o incompletezze normative e di ridefinire la localizzazione di aree per servizi e infrastrutture.

**3.****CONTENUTI DELLA MODIFICA**

Con riferimento alle finalità della presente Modifica, come illustrate nel paragrafo precedente, si è provveduto a integrare le Norme di Attuazione del PRGC nei termini sopra descritti.

In particolare si è aggiornato l'articolo 12/1 dell'apparato normativo di Piano, riferito alle "Fasce di rispetto per depuratore", introducendo le restrizioni alle destinazioni previste per le aree agricole ed esplicitando la possibilità di realizzare, nell'ambito delle destinazioni "S2", le attrezzature per il conferimento dei rifiuti urbani.

Si riporta di seguito il contenuto del comma 3, aggiunto all'articolo 12/1 delle Norme di Attuazione:

**3 – Nell'area gravata dalla fascia di rispetto, le destinazioni previste dall'articolo 20/1 per le aree agricole sono sottoposte alle seguenti restrizioni:**

- **A1** **sempre ammessa**
- **A2** **limitatamente al deposito attrezzi**
- **A3** **non ammessa**
- **A4** **non ammessa**
- **A5** **non ammessa**
- **T3** **limitatamente agli usi non comportanti attività edificatoria**
- **T5** **non ammessa**
- **S2** **limitatamente alle attrezzature per il conferimento dei rifiuti urbani**
- **S4** **sempre ammessa**

Per un riscontro più puntuale delle modifiche si rimanda all'**Allegato** della presente Relazione Illustrativa.

**4.****V ERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA MODIFICA RISPETTO ALL'ART.17 DELLA LR56/77**

I contenuti della presente Modifica, come prospettati nei capitoli precedenti, risultano conformi all'art. 17 comma 12 della L.R. 56/77 e s.m.i. per quanto concerne i limiti posti alle modifiche non costituenti Varianti al PRG.

La tabella seguente, con riferimento al comma 12 e alla sua ripartizione in lettere, evidenzia gli elementi che concorrono a definire la natura della modifica:

**Non costituiscono varianti al PRG:**

a)	<b><i>“Le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento per i quali sia evidente e univoco il rimedio.”</i></b>
	La presente modifica è finalizzata a coordinare tra loro due disposizioni delle NdA del PRG, introducendo un indispensabile chiarimento, alla luce dei più attendibili criteri interpretativi derivanti dalla normativa sovraordinata.
b)	<b><i>“Gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e attrezzature di interesse generale.”</i></b>
	La presente modifica non dispone espressamente la localizzazione o l'adeguamento di una previsione infrastrutturale, ma definisce la compatibilità localizzativa di un'attrezzatura di servizio pubblico, mediante l'introduzione di un chiarimento nelle NdA del PRG.
c)	<b><i>“Gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo.”</i></b>
	La modifica non riguarda aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo.
d)	<b><i>“Le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal PRG, ove consentito dalla legge; la modificazione non è applicabile nel caso in cui il PRG preveda il ricorso a piano di recupero.”</i></b>
	La modifica non riguarda aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo.
e)	<b><i>“Le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse.”</i></b>

	<p>La modifica non riguarda la formazione di nuovi strumenti urbanistici esecutivi.</p>
<b>f)</b>	<p><b><i>“Le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all’intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal PRG fra i beni culturali e paesaggistici di cui all’articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai pubblici servizi.”</i></b></p> <p>La presente modifica non riguarda variazioni a tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente.</p>
<b>g)</b>	<p><b><i>“La destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opera o servizio pubblico.”</i></b></p> <p>La modifica non riguarda aree destinate dal PRG vigente a servizi pubblici.</p>
<b>h)</b>	<p><b><i>“Gli aggiornamenti degli elaborati cartografici e normativi di piano in recepimento delle previsioni relative a varianti approvate e il trasferimento di elaborati urbanistici su sistemi informatizzati, senza apportarvi modifiche.”</i></b></p> <p>La modifica non è finalizzata all’aggiornamento degli elaborati di Piano in recepimento di precedenti varianti approvate.</p>

# **ALLEGATO**

**Estratto normativo dell'art. 12/1 modificato  
dalla presente Variante**



**ALLEGATO**  
**Articolo 12/1 delle NTA**

Testo invariato  
**Testo introdotto**

**12/1 FASCE DI RISPETTO PER DEPURATORE**

1 – Per l'impianto di smaltimento delle acque reflue la fascia di rispetto è definita in mt. 100. I bordi di detto impianto dovranno essere piantumati come da succ. art. 13bis, 8° c.

2 – L'area di proprietà Comunale destinata a depuratore indicata in cartografia con la lettera "I" alle tavv. P2, P3, è individuata quale sito compatibile per l'installazione d'impianti per telecomunicazione radioelettrici e radiotelevisivi.

**3 – Nell'area gravata dalla fascia di rispetto, le destinazioni previste dall'articolo 20/1 per le aree agricole sono sottoposte alle seguenti restrizioni:**

- **A1 sempre ammessa**
- **A2 limitatamente al deposito attrezzi**
- **A3 non ammessa**
- **A4 non ammessa**
- **A5 non ammessa**
- **T3 limitatamente agli usi non comportanti attività edificatoria**
- **T5 non ammessa**
- **S2 limitatamente alle attrezzature per il conferimento dei rifiuti urbani**
- **S4 sempre ammessa**

**ALLEGATO ALLA DCC N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_**

Testo invariato  
**Testo introdotto**

### 12/1 FASCE DI RISPETTO PER DEPURATORE

1 – Per l’impianto di smaltimento delle acque reflue la fascia di rispetto è definita in mt. 100. I bordi di detto impianto dovranno essere piantumati come da succ. art. 13bis, 8° c.

2 – L’area di proprietà Comunale destinata a depuratore indicata in cartografia con la lettera “I” alle tavv. P2, P3, è individuata quale sito compatibile per l’installazione d’impianti per telecomunicazione radioelettrici e radiotelevisivi.

**3 – Nell’area gravata dalla fascia di rispetto, le destinazioni previste dall’articolo 20/1 per le aree agricole sono sottoposte alle seguenti restrizioni:**

- **A1 sempre ammessa**
- **A2 limitatamente al deposito attrezzi**
- **A3 non ammessa**
- **A4 non ammessa**
- **A5 non ammessa**
- **T3 limitatamente agli usi non comportanti attività edificatoria**
- **T5 non ammessa**
- **S2 limitatamente alle attrezzature per il conferimento dei rifiuti urbani**
- **S4 sempre ammessa**